



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 4
UFFICIO PERSONALE
N. Reg. Settore: 42

DETERMINAZIONE NUMERO 96 DEL 18-02-2021

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di G.C. n. 17 del 18.02.2020 si è proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 prevista dagli artt. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed il relativo piano delle assunzioni;
- come previsto dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999 entro il 31 gennaio 2020 si è provveduto ad inoltrare, attraverso l'apposito portale regionale, il Prospetto informativo che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare annualmente al Ministero del Lavoro, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili;
- da tale rilevazione annuale risultava per il Comune di Carbonia un posto scoperto rispetto all'obbligo di assunzione di personale disabile;
- con la deliberazione di G.C. n.98 del 29/07/2020 si è provveduto ad avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario, e a definire le figure professionali previste dalla programmazione del fabbisogno ancora da assumere, tra le quali, per l'anno 2021, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D da riservare ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 68/99;
- con determinazione n. 264/IV del 24/09/2020 è stato indetto il concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico da riservare ai soggetti di cui all' art. 1 della legge 68/99.
- il bando è stato pubblicato per estratto nella G.U. Concorsi n. 85 del 30/10/2020 e integralmente sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 14 del 09/02/2021 ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 - Ricognizione annuale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 - Rideterminazione della dotazione organica dell'ente", nella quale si è, tra l'altro, preso atto che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, secondo quanto risulta dalla denuncia annuale ordinariamente predisposta entro il 31 gennaio, sulla base della situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2020, questa Amministrazione è in regola con l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO l'art. 21 - quinquies della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (...)"

VISTO altresì l'art. VIII del bando di concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 68/99 che testualmente recita; "...L'Amministrazione Comunale si riserva: • la facoltà insindacabile di revocare il presente bando quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa. Della revoca dovrà essere data comunicazione con le modalità ordinariamente previste" ...;

CONSIDERATO che nel caso specifico la revoca, espressione di un più ampio potere di autotutela riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione, è adottata a seguito del mutamento della situazione di fatto che ha giustificato l'indizione di una procedura riservata che, allo stato attuale, non risulta necessaria non essendo più scoperta la quota d'obbligo che aveva determinato l'indizione della procedura in oggetto;

DATO ATTO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate ed il conseguente affidamento derivante dal comportamento dell'amministrazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, del concorso in oggetto;

VISTI:

- il bando di concorso ex determinazione n. 264/IV del 24/09/2020
- la legge 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90.

1. **DI REVOCARE** il concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 68/99 indetto in esecuzione della determinazione n. 264/IV del 24/09/2020;
2. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella pagina Concorsi di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale: www.comune.carbonia.su.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l' Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Personale
D.ssa Ivana Buscarini

Il Dirigente del IV Settore
D.ssa Marcella Munaro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARCELLA MUNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.